

Documento di Sintesi della “Politica e procedura di gestione dei Conflitti di Interessi”

Ai sensi della disciplina vigente in materia di politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse, Amundi SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), nell’ambito del servizio gestione di portafogli e del servizio di gestione collettiva del risparmio, elabora, attua e mantiene una politica di gestione dei conflitti di interesse, formulata per iscritto, adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società, alla natura e alle dimensioni e complessità dell’attività svolta, che tiene conto delle circostanze che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività dei soggetti appartenenti al medesimo Gruppo.

La Società si ispira ai seguenti principi:

- equo trattamento degli investitori al fine di evitare di avvantaggiare uno o più portafogli gestiti a danno (ancorché potenziale) di altri;
- autonomia ed indipendenza nelle decisioni di investimento;
- nell’ambito del principio di cui all’alinea immediatamente precedente, tutela e salvaguardia degli interessi degli investitori al fine di evitare di escludere uno o più portafogli dalla percezione di utilità ad essi spettanti in virtù di accordi presi dalla Società;
- confidenzialità e riservatezza delle informazioni riguardanti i portafogli gestiti cui sono tenuti i dipendenti e/o collaboratori della Società.

La Società ha inoltre individuato le seguenti categorie di potenziali situazioni di conflitto di interesse a fronte delle quali ha adottato specifici presidi organizzativo-procedurali e di controllo.

In particolare, si segnalano le seguenti tipologie di potenziali conflitti di interessi:

Con riguardo alla selezione di investimenti:

- a) investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società del Gruppo o da società partecipanti;
- b) investimento in strumenti finanziari relativamente ai quali, nel collocamento, una entità del Gruppo partecipi/abbia partecipato al consorzio di garanzia ovvero assuma/abbia assunto un impegno a sottoscrivere;
- c) acquisto di quote o azioni di OICR gestiti, istituiti o commercializzati dalla Società o da altre Società del Gruppo o partecipanti, anche di diritto estero;
- d) investimento in strumenti finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano società del Gruppo o società partecipanti;
- e) investimento in strumenti finanziari di un emittente nel quale una società del gruppo o una società partecipante abbia una partecipazione rilevante o di un emittente che abbia una partecipazione rilevante in una società del gruppo o in una società partecipante;
- f) investimento in strumenti finanziari per i quali una società del gruppo o una società partecipante svolge il ruolo di operatore specialista;
- g) investimento in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della Società o da società del Gruppo ovvero da società partecipanti;
- h) investimento in strumenti finanziari emessi da società finanziarie o garantite da società del Gruppo o da società partecipanti, qualora dall’esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento alla società del gruppo o alla società partecipante che ha erogato il credito;
- i) concessione di finanziamenti da parte di società del Gruppo o da una società partecipante in favore degli OICR gestiti dalla Società;
- j) investimento in strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con deleghe operative;
- k) operazioni di compravendita di beni tra patrimoni gestiti dalla Società (cross trades);

Con riguardo alla scelta delle controparti contrattuali:

- a) impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti a società del Gruppo o società partecipanti per lo svolgimento di servizi per conto dei patrimoni gestiti (es. banca depositaria, prestito titoli, intermediari che prestano il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione ordini);
- b) utilizzo di intermediari negoziatori che prestano alla SGR servizi ulteriori rispetto a quello di negoziazione (es. servizi di custodia, amministrazione e distribuzione delle quote o azioni degli OICR gestiti, ricerca);
- c) esecuzione di transazioni su strumenti finanziari effettuata su sedi di esecuzione gestite da una società partecipata in misura rilevante da una società del Gruppo o da una società partecipante;

d) esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura non riconducibili alle commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio o l'attività.

Inoltre, si considera situazione di conflitto d'interessi l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società del Gruppo o da società con le quali la SGR, i suoi soci rilevanti o le società del Gruppo intrattengono rapporti di natura strategica.

La Società, al fine di mitigare le differenti fattispecie di potenziali conflitti d'interessi individuate, ha definito adeguate misure organizzative e procedure.

Al fine di rafforzare l'indipendenza dedicata all'area di asset management, il Consiglio di Amministrazione della Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni.

Il Consiglio di Amministrazione della società è attualmente composto anche da amministratori indipendenti aventi requisiti previsti dal protocollo di autonomia di Assogestioni.

In particolare gli amministratori indipendenti sono, tra l'altro, investiti del ruolo di individuare le situazioni di conflitto d'interessi potenzialmente pregiudizievoli per la clientela/OICR, per il conseguente esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

Nello specifico, con riguardo ai conflitti di interesse che potrebbero sorgere nella selezione degli investimenti, valutano il grado di effettiva indipendenza e autonomia del processo decisionale di investimento.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere degli amministratori indipendenti, definisce i criteri generali per la scelta delle controparti contrattuali e vigila sull'adeguatezza del contenuto e sulla rispondenza all'interesse dei partecipanti agli OICR /clienti delle convenzioni aventi significativa incidenza sui patrimoni gestiti.

La società ha anche adottato una strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari dei patrimoni gestiti.

Nella gestione delle diverse fattispecie di conflitti d'interesse, particolare importanza è stata attribuita alle procedure e misure volte a garantire che i soggetti rilevanti (quali ad esempio: dirigenti e dipendenti), impegnati in attività che implicano un conflitto d'interessi, possano svolgere dette attività con un grado di indipendenza appropriato, in relazione alle dimensioni e alle attività del Gruppo, nonché alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente/OICR siano danneggiati.

Tali procedure e misure risultano in genere riconducibili, in via principale, alle seguenti categorie:

- istituzione di barriere di tipo informativo e di procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività potenzialmente generatrici di interessi confliggenti con quelli del cliente;
- istituzione di barriere di tipo gerarchico (direzione separata delle strutture che svolgono attività tra loro conflittuali) e segregazione di funzioni.

La Società ha adottato specifiche procedure interne relativamente a incentivi, esercizio dei diritti di voto, best execution, regole generali di comportamento.

Quando, nella prestazione del servizio di gestione collettiva, le misure e le procedure adottate non risultano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti o degli investitori dell'OICR, tale circostanza deve essere sottoposta all'organo con funzione di supervisione strategica o altre funzioni aziendali competenti al fine di adottare, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, le deliberazioni necessarie per assicurare che la Società agisca nel miglior interesse dell'OICR e degli investitori. La Società rende disponibile agli investitori, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa su tali situazioni di conflitto, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.

Quando, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, le misure e le procedure non risultano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la SGR informa chiaramente i clienti della natura e delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigare tali rischi, affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. Detta informativa:

- è fornita su supporto durevole prima di agire per conto dei clienti e, ove ritenuto necessario a seguito dell'insorgere del rischio di ledere gli interessi dei clienti, in fase successiva mediante specifiche modalità informative definite di volta in volta dalla SGR;
- presenta un grado di dettaglio sufficiente, considerate le caratteristiche del cliente.

La valutazione di cui sopra è effettuata dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito il parere dei consiglieri indipendenti.

In ogni caso, nell'ambito dello svolgimento dei servizi e attività di investimento, la normativa prescrive agli intermediari di fornire ai clienti o potenziali clienti, oltre alla presente descrizione in forma sintetica della politica in materia di conflitti di interesse, ogniqualvolta il cliente lo richieda, maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse.

Giugno 2021